

Camera di Conciliazione dell'Ordine Degli Avvocati Di Grosseto

Norme di comportamento per i Conciliatori e i Tirocinanti *(Allegato 1 al Regolamento di conciliazione)*

Il conciliatore o il tirocinante deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, imparzialità, indipendenza.

Egli è terzo rispetto alle parti e all'oggetto della controversia, pertanto, deve comunicare prontamente alle parti ed alla segreteria ogni circostanza che possa far venir meno la sua indipendenza ed imparzialità. In questo caso, solo se le parti acconsentono espressamente a che lo stesso mantenga l'incarico, egli continuerà a svolgere il proprio ruolo, altrimenti dovrà rifiutare la designazione a conciliatore ovvero ritirarsi dalla procedura di conciliazione.

Il conciliatore o il tirocinante deve comprovare la sua formazione in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (A.D.R., Alternative Disputes Resolution), ed impegnarsi a mantenere costante la sua formazione nel tempo, pena la cancellazione dall'elenco dei conciliatori tenuto dalla Camera di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

A tal fine deve dimostrare di aver seguito almeno n. 1 corso ovvero una giornata di studio, un seminario od un convegno in materia di procedure stragiudiziali nell'arco di un anno, negli anni successivi alla sua iscrizione in detto elenco. Si applicano al conciliatore e al tirocinante gli obblighi di formazione previsti dalla legge o da regolamento nonché dal CNF per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati.

Nel primo incontro con le parti, il conciliatore deve assicurarsi che quest'ultime abbiano compreso la natura e lo scopo della procedura di conciliazione; il ruolo del conciliatore; gli obblighi di riservatezza gravanti sulle stesse e sul conciliatore.

Il Conciliatore, salva diversa espressa disposizione di volta in volta impartita dal Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione, non potrà ricevere per la propria opera prestata in procedura compensi o regali di sorta direttamente dalle parti, pena la sua cancellazione dall'elenco dei Conciliatori tenuto dalla Camera.

Il Conciliatore nominato e il tirocinante si impegna a osservare le norme sull'incompatibilità nell'assunzione di nuovi incarichi dalle parti seguite nel corso del tentativo di mediazione, già previste dal Codice Deontologico Forense.